



Decreto Dirigenziale n. 38 del 07/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 15 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06 ART. 208. AUTORIZZAZIONE MODIFICA SOSTANZIALE. IMPIANTO SI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DELLA DITTA NAPPI SUD S.R.L. CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA UBICATA NEL COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA) IN VIA DELLE INDUSTRIE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la ditta **Nappi Sud s.r.l.** è titolare del D. D. n. 11 del 29/01/2016 di voltura dei DD.DD. n. 109 del 08/06/2012 e n. 184 del 25/09/2013, ai sensi dell'art. 208 del d. Lgs. 152/06, per l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Battipaglia (Sa) in via delle Industrie snc, per una superficie totale di 46.336 mq;
- in data 11/04/2017, prot. 0268422, la "Nappi Sud s.r.l." ha presentato istanza di modifica sostanziale consistente in:
 1. rideterminazione delle superfici disponibili;
 2. riorganizzazione dello stoccaggio dei rifiuti;
 3. ridistribuzione della quantità di rifiuti autorizzati in R13 (messa in riserva) ed introduzione dell'attività di recupero R12;
 4. migliorie tecnologiche all'impianto di selezione, sostituzione e spostamento del trituratore per la riduzione volumetrica;
 5. modifiche all'impianto di aspirazione ed abbattimento delle polveri ;
 6. variazione scarichi idrici;

TENUTO CONTO che la rideterminazione delle superfici disponibili, così come riportata nella relazione tecnica, ha ridotto la superficie a 46.037,39 mq identificata nel NCEU del Comune di Battipaglia al foglio 8 particelle 1073, 1074, 1075, 1076, 1088, 232, 234, 245, 246, 250, di cui 28.671,82 di esclusivo utilizzo della ditta "Nappi Sud s.r.l." e la restante parte, pari a 17.365,57, utilizzata in condominio con le ditte "Logistica Centro Intermodale s.r.l.", "Logistica s.r.l." ed "Holding s.r.l." per portineria, viabilità interna, uffici e servizi di uso comune;

CONSIDERATO che:

- la Conferenza di Servizi, tenutasi nelle sedute del 22/05/2017 e 16/06/2017, si è conclusa con parere favorevole a condizione che prima del rilascio dell'autorizzazione la ditta trasmetta il cronoprogramma dei lavori a farsi e con le seguenti prescrizioni:
 1. di effettuare entro trenta giorni dalla modifica all'impianto un'indagine fonometrica finalizzata a verificare i valori di pressione acustica previsionale ed il rispetto dei valori limite previsti dalla norma di settore;
 2. messa a regime dei punti di emissione in atmosfera previsti in progetto;
- ha trasmesso in data 20/06/2017, prot. 0425308, il cronoprogramma dei lavori di che trattasi;

TENUTO CONTO che:

- la ditta è in possesso della polizza fidejussoria n. GE 0614826 e appendice di voltura n. P82 137 della ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. con validità fino al 08/06/2021;
- la richiesta di modifica sostanziale all'impianto de quo, è accoglibile;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/2006;
- la D.G.R.C. n. 386/2016;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **NAPPI SUD s.r.l.** alla realizzazione della modifica sostanziale dell'impianto, ubicato nel Comune di Battipaglia (Sa) in via delle Industrie snc,

consistente nei lavori di cui in premessa su una superficie totale di 46.037,39 mq, identificata nel NCEU del Comune di Battipaglia al foglio 8 particelle 1073, 1074, 1075, 1076, 1088, 232, 234, 245, 246, 250, di cui 28.671,82 di esclusivo utilizzo della ditta "Nappi Sud s.r.l." e la restante parte, pari a 17.365,57, utilizzata in condominio con le ditte "Logistica Centro Intermodale s.r.l.", "Logistica s.r.l." ed "Holding s.r.l." per portineria, viabilità interna, uffici e servizi di uso comune.

PRECISARE che la Ditta dovrà rispettare il cronoprogramma dandone comunicazione di inizio e fine lavori all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune di Battipaglia e alla Provincia di Salerno trasmettendo:

1. perizia asseverata da tecnico abilitato attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
2. comunicazione della data di inizio esercizio dell'impianto così come modificato;

PRESCRIVERE:

1. di effettuare, entro trenta giorni dalla modifica all'impianto, un'indagine fonometrica finalizzata a verificare i valori di pressione acustica previsionale ed il rispetto dei valori limite previsti dalla norma di settore;
2. la messa a regime del punto di emissione in atmosfera previsto in progetto;

STABILIRE che la ditta Nappi Sud s.r.l. potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di cui all'allegato B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi riportati nelle tabelle allegate (allegato n. 1), così come modificati.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Nappi Sud s.r.l.**, alle emissioni in atmosfera per il seguente punto di emissione, così come modificato in progetto:

Punto di emissione	Inquinanti	Classe	Conc.ne (mg/Nmc)	Fl. di massa (Kg/h)	F. emiss.(g/kg)*
E1	Polveri	V	36,60	0,18	3
(*) grammi di inquinante per kg di rifiuti tritutati (capacità oraria di triturazione massima = 6000 kg/h)					

con le seguenti prescrizioni:

1. il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
7. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
8. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, agli scarichi dell'impianto nella pubblica fognatura, consistenti in acque reflue provenienti da:

- rete di raccolta acque nere e grigie provenienti dai servizi igienici recapitanti nella rete fognaria;
- rete di raccolta delle acque di dilavamento piazzali, sui quali vengono effettuate attività lavorative, che previo passaggio in impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, recapitano nella rete fognaria;

con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione, agli elaborati grafici e descrittivi;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;

- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*
- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
- c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/2006;
6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali,

Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;

7. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

CONFERMARE tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei decreti citati in premessa, che non siano in contrasto con il presente provvedimento.

PRECISARE che l'esercizio dell'impianto terminerà il **08/06/2020**.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta Nappi Sud s.r.l. con sede legale nel Comune di Battipaglia (Sa) in via delle Industrie snc.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Battipaglia, all'Amministrazione Provinciale di Salerno per i controlli ex art. 197 del D. Lgs. 152/06, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avv. Anna Martinoli